Comunicato stampa

PPP, IL CNI SULL'ART. 129 DELLA MANOVRA: «SI' ALLA TRASPARENZA DEI CONTI, MA PER NON FERMARE GLI INVESTIMENTI SERVE UNA VERIFICA PREVENTIVA IN TEMPI CERTI»

Perrini (Presidente del CNI): «Per dare stabilità al partenariato pubblico-privato chiediamo di affiancargli una riforma organica del Libro IV del Codice dei contratti pubblici». Chiarolini (Consigliera del CNI): «Le operazioni di partenariato sono strumenti complessi sotto il profilo gestionale ed economico-finanziario e per non paralizzarle proponiamo di rafforzare la fase iniziale».

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene sulle misure in materia di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) contenute nel **disegno di legge di bilancio 2027, e in particolare sull'art. 129**, che riconduce tra le operazioni di indebitamento i contratti di PPP e di concessione relativi a opere e lavori. Il CNI condivide l'esigenza da cui la norma muove: conti pubblici trasparenti e coerenti con le regole Eurostat. Un PPP impostato correttamente, con un reale trasferimento dei rischi all'operatore privato, regge questa verifica. Perché il meccanismo funzioni, però, deve essere praticabile per gli enti che dovranno applicarlo, a cominciare dai Comuni.

Il nodo è operativo. Se la presunzione di indebitamento non è accompagnata da una procedura chiara e da tempi certi per dimostrare il contrario, gli enti territoriali dovranno computare le operazioni nella propria capacità di indebitamento, anche quando l'allocazione dei rischi è corretta. I progetti rischiano così di restare fermi in attesa di una classificazione, in una fase in cui il Paese ha bisogno di capitali privati per modernizzare infrastrutture e servizi.

«Per dare stabilità al partenariato pubblico-privato chiediamo di affiancargli una riforma organica del Libro IV del Codice dei contratti pubblici - dichiara il **Presidente del Consiglio Nazionale Angelo Domenico Perrini** -. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione il diritto di prelazione del promotore, gli equilibri della finanza di progetto sono cambiati. Le regole vanno riscritte in modo coerente, per dare certezza agli operatori economici e agli enti. Su questo il CNI esprime la propria disponibilità a dare un contributo anche in sede comunitaria per stabilizzare la norma e rilanciare lo strumento».

Accanto al riordino normativo, il CNI sottolinea il ruolo decisivo della competenza. Una buona normativa è il punto di partenza necessario per progettare operazioni di PPP sostenibili, ma non basta: **è indispensabile rafforzare le competenze interne delle stazioni appaltanti e garantire un supporto tecnico-economico adeguato alle Pubbliche Amministrazioni,** specialmente agli enti locali, che soffrono maggiormente la carenza di personale esperto. Sono queste competenze a rendere possibile, fin dalla progettazione, la corretta allocazione dei rischi che l'art. 129 chiede di verificare.

«Le operazioni di partenariato sono strumenti complessi sotto il profilo gestionale ed economico-finanziario - sottolinea **Ippolita Chiarolini, consigliera CNI delegata al PPP** -. Per non paralizzarle proponiamo di rafforzare la fase iniziale. Le amministrazioni devono impostare fin da subito operazioni e concessioni secondo i criteri di Eurostat e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (RGS); una verifica preventiva, svolta in tempi certi, stabilisce poi se l'operazione va contabilizzata a debito (modalità on balance). L'art. 129 prevede già il parere preventivo della RGS per le amministrazioni centrali: chiediamo di estendere questa impostazione agli altri enti, con un termine certo per il parere e una procedura semplificata per i contratti conformi allo schema standard approvato da ANAC e Ragioneria Generale dello Stato, che contiene già la matrice dei rischi. Si evita così che un'operazione resti iscritta a debito anche quando rispetta le regole, sottraendo capacità di investimento agli enti».

Quanto alle operazioni in corso, il CNI chiede di **chiarire in modo esplicito che il nuovo regime non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge**, con bando pubblicato o con proposta di finanza di progetto già dichiarata di pubblico interesse o approvata dall'ente, oltre che ai contratti già perfezionati.

Il Consiglio Nazionale conferma la propria disponibilità a collaborare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Ragioneria Generale dello Stato e con le altre Istituzioni competenti, come già avvenuto, per definire insieme una strategia di lungo periodo sul Partenariato Pubblico-Privato in Italia, a partire da un tavolo tecnico sull'attuazione dell'art. 129.

Roma 16 novembre 2026

Antonio Felici

Capo Ufficio Stampa

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre 5 - 00187 Roma

tel 06.69.76.701

cell 347-8761540

www.cni.it